



01

Imprese e istituzioni

COVID-19: aggiornamento sugli interventi regolatori

Non solo tutela dei clienti finali (domestici) contro i distacchi, distribuzione del rischio finanziario lungo la filiera del settore energetico e riduzione degli oneri di sbilanciamento: grazie all'intervento governativo, per la prima volta la fiscalità generale interviene per alleggerire l'onere delle componenti fisse sulle PMI.

Con il prolungarsi dell'emergenza COVID-19 e della fase di *lockdown*, ARERA ha prorogato i termini delle misure volte a tutelare i clienti finali morosi dal distacco dei servizi energetici, visto il maggiore disagio subito a causa dei limiti sugli spostamenti, limitando però la tutela ai soli clienti domestici. Parallelamente, ha anche esteso il periodo di validità degli interventi per garantire la sostenibilità finanziaria degli altri soggetti della filiera energetica ([Newsletter 242](#)).

Le indagini condotte da ARERA hanno messo in luce la scarsa sostenibilità nel tempo della situazione generata dalle misure urgenti. Infatti, gli interventi straordinari introdotti dall'Autorità hanno influenzato negativamente la capacità dei soggetti nella filiera di riscuotere e diversare gli importi dovuti entro le tempistiche previste originariamente dal sistema, andando ad aumentare i rischi finanziari per gli operatori con minor liquidità disponibile.

Al fine di garantire la tenuta generale del sistema, l'Autorità ha aperto una consultazione indicando nel testo il suo orientamento per procedere al saldo degli importi non versati dai venditori ai distributori e dai distributori alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) e al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ([Consultazione 193/2020/R/COM](#) del 28 maggio 2020). In aggiunta, già il 23 aprile, ARERA aveva inviato una segnalazione al Governo

e al Parlamento per sottoporre alla loro attenzione le problematiche emerse e per richiedere la valutazione di nuovi strumenti di intervento. L'Autorità aveva proposto di intervenire sulla parte della bolletta energetica che, pur riflettendo le caratteristiche del prelievo del cliente, non è commisurata al suo effettivo livello di consumo e, in particolare, di andare a ridurre o azzerare le quote fisse per le tariffe di "trasporto e gestione del contatore" e per gli "oneri generali di sistema" ([Segnalazione 136/2020/I/COM](#)).

Nonostante ARERA ritenesse opportuno un intervento tempestivo per rendere operative le nuove misure nelle prime settimane successive alla segnalazione e per riuscire quindi già ad agire sulle bollette di aprile, la risposta del Governo è arrivata solo il 19 maggio, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del [DL Rilancio](#). ARERA ha subito attuato l'articolo 3 del decreto pubblicando il nuovo schema tariffario da applicare per la definizione delle bollette ([Delibera 190 190/2020/R/EEL](#)). Anche in seguito alle agevolazioni per il sistema elettrico introdotte con il DL Rilancio, permangono però dei dubbi sull'effettivo contributo delle nuove misure per i clienti finali, sul possibile impatto dei nuovi interventi normativi sulla sostenibilità finanziaria dei fornitori di energia e sui conseguenti effetti per la concorrenza nel mercato *retail*.

L'EVOLUZIONE DELLE MISURE URGENTI A FAVOREI DEGLI UTENTI FINALI

Con la delibera del 30 aprile ([148/2020/R/COM](#)), ARERA ha prorogato dal 3 maggio al 17 maggio i termini del divieto di avvio delle procedure di gestione della morosità e dei distacchi della fornitura di energia elettrica, gas naturale e servizi idrici, inizialmente introdotti con la delibera [60/2020/R/COM](#) (*Newsletter 241*). Le proroghe introdotte dalla delibera [148/2020/R/EEL](#) sono valide unicamente per i clienti finali domestici, e non più per tutti gli utenti collegati in bassa tensione per il sistema elettrico e per tutti i punti di riconsegna con consumo annuo inferiore a 200 mila metri cubi per il gas, come era stato invece stabilito per i termini precedenti.

La scelta di restringere la base dei beneficiari degli strumenti emergenziali è prima di tutto dovuta all'esigenza di ridurre il carico per il sistema energetico. La decisione specifica di mantenere le misure per i clienti domestici è stata invece fatta sulla base delle informazioni acquisite in merito all'andamento degli incassi nei mesi di *lockdown*. Queste informazioni hanno infatti mostrato un aumento minore dei mancati incassi per i clienti domestici rispetto a quelli non domestici in seguito all'entrata in vigore delle nuove misure, rispetto ai mesi precedenti alla pandemia. Inoltre, con il prolungamento dei limiti sugli spostamenti delle persone fino al 17 maggio (DPCM 26 aprile 2020) rimaneva la necessità di tutelare dal disagio del distacco dai servizi energetici i cittadini in maggiore difficoltà costretti nella propria abitazione.

Con la delibera [148/2020/R/COM](#) è stata anche confermata la possibilità di rateizzazione, senza l'applicazione di interessi, degli importi dovuti dai clienti morosi. Questa soluzione continua a rimanere disponibile anche per i clienti finali non domestici.

La conclusione del periodo di *lockdown* ha posto fine alle motivazioni per la protezione dei clienti finali dalla messa in mora. Quindi, a partire dal 18 maggio, i venditori hanno avuto nuovamente il diritto di aprire le procedure di messa in mora

e di procedere con gli eventuali distacchi. Sia i clienti domestici che quelli non domestici hanno però guadagnato un ulteriore arco temporale prima dell'eventuale sospensione della fornitura per morosità. Infatti, il Regolatore ha imposto ai venditori l'obbligo di procedere con l'invio delle comunicazioni di costituzione in mora anche per i clienti morosi precedentemente al 10 marzo (data da cui è partito il periodo sospensione per le misure urgenti), prima di poter procedere con le successive procedure e con la sospensione della fornitura dei servizi energetici.

LA DISTRIBUZIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO LUNGO LA FILIERA DEL SETTORE ENERGETICO

Il quadro normativo temporaneo per la pandemia di COVID-19 ha inizialmente spostato sui venditori di energia elettrica e di gas tutto l'onere finanziario delle nuove misure. Infatti, a parità di servizio reso e di obblighi verso gli altri soggetti della filiera, i venditori si sono visti ridurre le entrate, per via dell'aumento dei clienti morosi e della possibilità dei piani di rateizzazione, e hanno subito il venir meno degli strumenti di pressione, quali le procedure di messa in mora, per incentivare il pagamento dei clienti finali.

Per tenere conto dei possibili impatti delle misure emergenziali sulla solidità finanziaria di questi soggetti, l'Autorità ha previsto la possibilità di sospendere le procedure di inadempimento nei loro confronti per le fatture del mese di aprile, qualora questi soggetti avessero versato almeno il 70% degli importi dovuti per le fatture di energia elettrica e l'80% per quelle del gas ([116/2020/R/COM](#)).

Le percentuali del fatturato minimo scelte dal regolatore sono state introdotte per limitare le agevolazioni dei venditori ai soli mancati pagamenti dei clienti finali dovuti alle misure urgenti.

Sempre a sostegno degli utenti di trasporto e distribuzione, ARERA ha poi previsto una riduzione dei requisiti minimi per l'accesso alle garanzie definite dal Codice tipo del trasporto elettrico (CTTE)

e dal Codice di rete tipo della distribuzione gas (CRDG), per evitare che il possibile declassamento del *rating* creditizio dei fornitori di energia elettrica e gas, legato al contesto congiunturale derivante dalla pandemia, causasse la perdita di queste garanzie.

Con riferimento ai distributori, la possibile riduzione degli incassi dovuta alla sospensione delle procedure di indebitamento per i venditori sopra le soglie definite dal Regolatore è stata accompagnata dalla riduzione degli obblighi sul pagamento degli oneri generali di sistema alla CSEA e al GSE. In particolare, i distributori sono stati autorizzati a corrispondere una quota di quanto fatturato per gli oneri generali di sistema pari all'80% per i clienti del servizio elettrico connessi in bassa tensione, e al 90% per gli utenti del settore gas, qualora la quota effettivamente incassata fosse risultata inferiore.

Le disposizioni fin qui presentate sono state prorogate alle fatture emesse nel mese di maggio ([149/2020/R/COM](#)) e nel mese di giugno ([192/2020/R/COM](#)). Quest'ultimo intervento ha però prorogato la sospensione delle procedure di indebitamento dei fornitori di energia elettrica e gas unicamente per i soggetti che avessero versato almeno il 90% degli importi fatturati, e ha concesso alle imprese distributrici di energia elettrica di versare solo il maggiore tra il 90% dell'importo fatturato per gli oneri generali di sistema relativi agli utenti in bassa tensione e l'importo effettivamente incassato.

La revisione è in linea con la riduzione della base degli utenti finali beneficiari dalle misure straordinarie di ARERA per il mese di maggio.

IL SALDO DEI PAGAMENTI RIMASTI IN SOSPESO: LE PROPOSTE DA ARERA

Il mutamento delle disposizioni nazionali per la gestione della pandemia e la conseguente interruzione dei benefici a tutela dei clienti finali domestici del settore energetico hanno posto fine alle ragioni per la proroga delle connesse misure a sostegno di venditori e distributori di energia e gas.

L'Autorità ha così avanzato delle proposte per definire le modalità e le tempistiche per il versamento di eventuali importi dovuti per saldare le fatture dei mesi di aprile, maggio e giugno.

PROPOSTE PER IL SALDO DEGLI IMPORTI DOVUTI DAGLI UTENTI DEL TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA E DELLA DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE

Le alternative avanzate da ARERA per il saldo degli importi dovuti dai fornitori di energia elettrica e di gas naturale ai distributori consistono in:

1. un versamento una tantum con scadenza a settembre
2. un piano di rateizzazione concordato con il distributore e da comunicare entro agosto 2020, composto da tre rate dello stesso importo, il cui ammontare totale deve essere uguale alla somma dovuta dal fornitore di energia al distributore per saldare le fatture di aprile, maggio e giugno, senza alcun interesse, e la cui prima scadenza è prevista per settembre.

La seconda soluzione è stata proposta dal Regolatore con il fine di tenere conto degli eventuali ritardi negli incassi delle bollette da parte dei fornitori di energia e gas, vista la possibilità per gli utenti finali morosi di disporre di piani di rateizzazione ai sensi della delibera [117/2020/R/COM](#), e visto l'obbligo per i fornitori di dover iniziare una nuova costituzione in mora anche per i clienti già morosi prima del 10 marzo.

In seguito all'eventuale mancato rispetto degli obblighi di versamento da parte dei venditori, il distributore avrà il diritto di richiedere il saldo in un'unica soluzione e di avviare le procedure di inadempimento per il settore elettrico o l'escussione delle garanzie per quello del gas naturale.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI UTENTI DEL SETTORE ELETTRICO

Per gli importi dovuti dagli utenti del trasporto di energia elettrica ai distributori, ARERA vuole introdurre un procedimento che anticipa il meccanismo di compensazione che verrà

introdotto con il meccanismo pregresso per gli oneri generali di sistema ([109/2017/R/EEL](#)). In particolare, l'Autorità intende concedere uno sconto su ogni rata pari alla somma (o "anticipazione") che all'interno del meccanismo pregresso degli oneri generali di sistema verrà riconosciuta ai venditori per gli oneri già versati ai distributori, ma non incassati dai clienti finali (lo scomputo di questo anticipo sarà poi considerato nell'applicazione del Meccanismo pregresso degli oneri generali di sistema una volta reso operativo).

Lo sconto di cui gli utenti del trasporto di energia potranno beneficiare sulla rata di saldo degli importi dovuti ai distributori sarà uguale al minimo tra l'importo di oneri generali di sistema non versato dal trasportatore al distributore nei mesi di aprile, maggio e giugno, e un valore tra il 10 e il 15% dell'ammontare massimo che il trasportatore avrebbe potuto non versare, durante il periodo di validità delle misure emergenziali, senza incorrere nelle procedure di inadempimento.

PROPOSTE PER IL VERSAMENTO DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA DA PARTE DELLE IMPRESE DISTRIBUTRICI

Le disposizioni proposte da ARERA per il congruaggio degli importi dovuti dai fornitori ai distributori sono riflesse dal meccanismo proposto per il versamento alla CSEA e al GSE degli oneri generali di sistema da parte dei distributori.

Per il settore del gas naturale, l'Autorità prevede il versamento alla Cassa delle somme dovute per coprire gli oneri generali di sistema di aprile, maggio e giugno, dai distributori di gas, una volta avvenuto l'incasso dei versamenti a tantum o delle rate definite dai piani di rateizzazione.

Si applica lo stesso obbligo anche per il settore dell'energia elettrica, ponendo come scadenza per il trasferimento degli importi a copertura degli oneri generali di sistema il quindicesimo giorno del mese successivo all'incasso dei saldi versati dai trasportatori di energia. In aggiunta, sempre con riferimento al settore dell'energia elettrica, gli eventuali importi scontati ai sensi dell'anticipazione

del Meccanismo pregresso degli oneri generali di sistema non dovranno essere corrisposti dai distributori alla CSEA e al GSE, e le imprese distributrici avranno la facoltà fare istanza di ammissione nella sessione 2021 del Meccanismo di reintegro per la quota di oneri anticipata e non riscossa. Quest'ultima procedura è stata proposta per sopperire alla differenza tra le quote minime imposte ai distributori e ai venditori di energia elettrica dalle delibere contenenti le misure urgenti per affrontare la pandemia. Infatti, per le fatture dei mesi di aprile e maggio, la quota minima del fatturato richiesta ai venditori di energia elettrica è stata pari al 70%, mentre i distributori hanno avuto l'obbligo di versare almeno l'80% degli oneri generali di sistema fatturati. Questi ultimi potranno quindi fare istanza qualora gli importi incassati dai fornitori di energia per gli oneri generali di sistema siano stati compresi tra il 70% e l'80% di quelli fatturati.

LE NUOVE MISURE: IL DL RILANCIO E IL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO DI ARERA

L'articolo 30 del DL Rilancio segue i suggerimenti avanzati dalla segnalazione 136/2020/I/COM di ARERA, disponendo la riduzione per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020 della spesa per le bollette elettriche dei clienti non domestici connessi in bassa tensione, attraverso un intervento sulle voci identificate da ARERA nella segnalazione, e lasciando all'Autorità il compito di ridefinire le tariffe.

Il Decreto ha inoltre autorizzato il trasferimento di 600 milioni di euro sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la CSEA per il finanziamento della misura, che vanno ad aggiungersi al fondo di 1,5 miliardi di euro istituito presso la Cassa all'inizio dell'emergenza per garantire la sostenibilità degli interventi emergenziali. Il versamento avverrà in due tranche, i primi 300 milioni verranno trasferiti entro i primi 90 giorni dal provvedimento, mentre la restante parte entro il 30 novembre di quest'anno.

Il contributo delle finanze dello Stato per la copertura degli oneri di sistema rappresenta una

novità, visto che finora il loro finanziamento è sempre stato lasciato a carico ai clienti finali, senza distinzione in base al reddito.

Le disposizioni del Governo sono state prontamente recepite da ARERA, che con la delibera 190/2020/R/EEL del 26 maggio ha provveduto alla loro attuazione.

La nuova misura introdotta dal Regolatore prevede:

- per gli utenti non domestici connessi in bassa tensione con potenze disponibili non superiori ai 3 kW, azzeramento della quota fissa delle tariffe obbligatorie per il servizio di distribuzione e di misura disciplinate dal TIT (Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica) e dal TIME (Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica), e delle tariffe per gli oneri generali di sistema fissate dalla [delibera 95/2020/R/COM](#)
- per gli utenti non domestici connessi in bassa tensione con potenze impiegate superiori ai 3 kW, azzeramento della quota potenza delle tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura e per gli oneri generali di sistema, e applicazione provvisoria di un corrispettivo di quota fissa pari all'ammontare di quota potenza per una potenza impegnata di 3 kW, con riferimento alla quota potenza precedentemente in vigore e definita dal TIT e dalla delibera 95/2020/R/COM per i rispettivi servizi disciplinati
- per entrambe le tipologie di utente finale, conferma delle quote tariffarie relative al consumo elettrico (quota energia)
- riconoscimento di un rimborso per i clienti con potenza impegnata superiore a 16.5 kW, qualora la potenza massima prelevata nel mese non superi 2 kW
- imposizione di un limite sull'importo della bolletta derivante dal sistema tariffario temporaneo, che non può superare quello che sarebbe risultato dal regolare sistema tariffario.

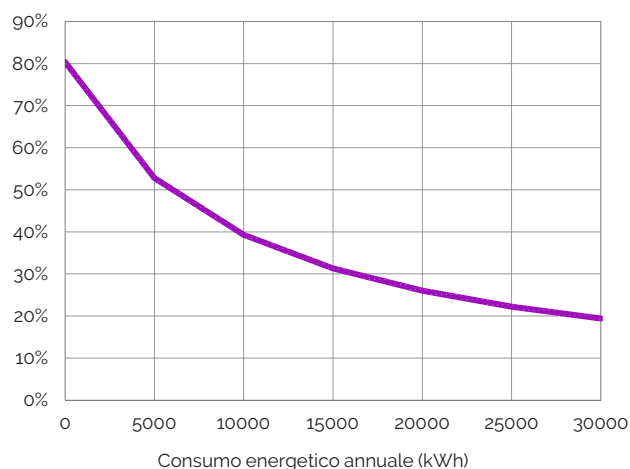
Gli utenti finali con un contratto di maggior tutela si vedono applicati, senza modifiche, i diversi corrispettivi tariffari. Il trasferimento dei risparmi dovuti alle nuove quote tariffarie temporanee dagli esercenti di vendita di maggior tutela ai clienti finali sarà quindi immediato.

Al contrario, per i clienti del mercato libero, la composizione della bolletta può non riflettere la struttura creata dalle varie componenti tariffarie, rendendo difficile il trasferimento diretto dei risparmi agli utenti finali.

ARERA ha quindi specificato l'obbligo per le imprese di vendita di garantire che il cliente finale ottenga una riduzione della spesa misurata al suo profilo secondo le nuove tariffe temporanee.

Le stime di ARERA prevedono che l'intervento coinvolgerà circa 3,7 milioni di PMI, le quali otterranno un taglio significativo delle bollette. Ad esempio, per gli utenti non domestici con potenza impegnata pari a 15 kW, il risparmio in bolletta dovuto all'applicazione delle nuove tariffe sarà superiore al 20% nel caso di un consumo annuo di 25000 kWh, e potrebbe raggiungere valori superiori al 70% per gli utenti con un consumo annuale inferiore ai 1,500 kWh¹ (**Figura 1**).

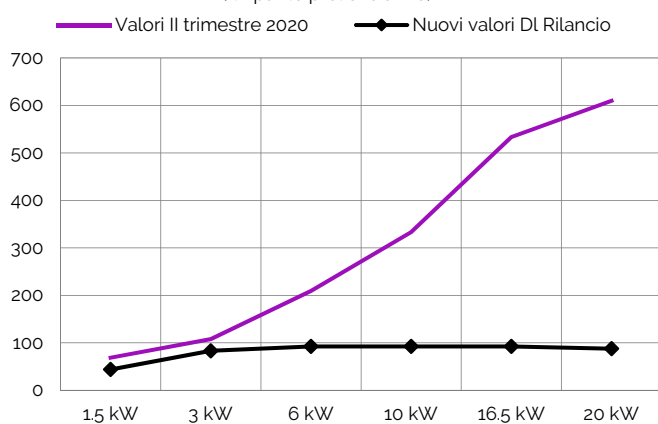
FIGURA 1. RISPARMIO IN BOLLETTA PER UTENTE CON POTENZA IMPIEGATA DI 15 kW



Fonte: elaborazioni REF-E su dati ARERA

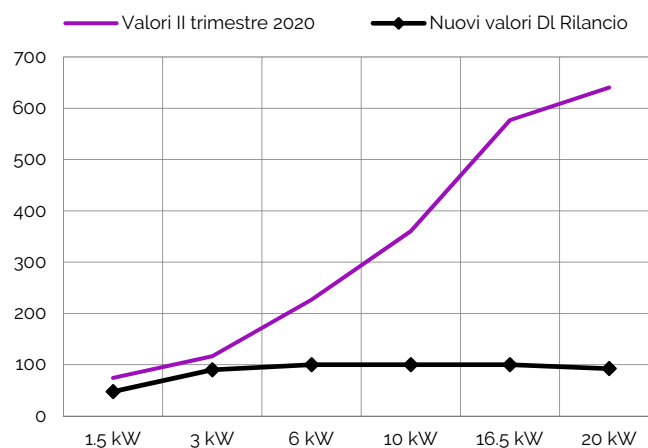
¹ Questi risparmi sono calcolati con riferimento al consumo annuale, mentre i risparmi in bolletta, previsti dal DL rilancio, al momento valgono solo per i mesi di maggio, giugno e luglio.

FIGURA 2. ONERI SERVIZIO DISTRIBUZIONE E MISURA: CORRISPETTIVI DI QUOTA FISSA E POTENZA PER POTENZA IMPEGNATA
(€/punto prelievo anno)



Fonte: elaborazioni REF-E su dati ARERA

FIGURA 3. ONERI GENERALI DI SISTEMA: CORRISPETTIVI DI QUOTA FISSA E POTENZA PER POTENZA IMPEGNATA (€/punto prelievo anno)



Fonte: elaborazioni REF-E su dati ARERA

Il risparmio per gli oneri generali di sistema e per gli oneri dei servizi di distribuzione e misura sarà maggiore per gli utenti con potenza installata superiore (**Figure 2 e 3**).

L'IMPATTO COMPLESSIVO SUI VENDITORI DI ENERGIA

Il ritardo nella pubblicazione del Decreto del Governo ha creato un nuovo rischio per la solvibilità finanziaria dei venditori con minor liquidità a disposizione. Infatti, alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo di ARERA, molte delle fatture per la fornitura di energia del mese di maggio erano già state emesse senza tener conto delle modifiche introdotte da ARERA. In tal caso, l'Autorità ha richiesto ai fornitori di energia di concedere i conguagli spettanti entro la seconda fattura successiva emessa. Questo richiede ai venditori di anticipare nuovamente i risparmi ai clienti finali nell'attesa dell'aggiustamento delle fatture con i distributori, creando così nuove potenziali ripercussioni sulla loro solidità economico-finanziaria e, di conseguenza, sul *rating* creditizio.

Sono stati invece tutelati i venditori per quanto concerne i rimborsi per le utenze con potenza impegnata sopra i 16.5 kW.

Gli importi a restituzione dovuti agli utenti finali (qualora la potenza massima registrata non

superi i 2 kW) dovranno infatti essere trasferiti dai distributori alle imprese venditrici entro il prossimo 30 settembre, mentre queste ultime avranno fino alla fine di novembre per riconoscere gli importi ai clienti.

Nel complesso, le nuove misure introdotte da ARERA in seguito al DL Rilancio e le modalità con cui sono stati gestiti i clienti morosi durante il *lockdown* potrebbero influenzare negativamente la concorrenza nel mercato *retail*, creando un vantaggio per le imprese verticalmente integrate e con maggiori risorse finanziarie, e mettendo a rischio la continuità delle attività e degli investimenti di quelle con risorse limitate.

CONFERMATO IL TERMINE PER LA VALIDITÀ DELLE REGOLE TEMPORANEE PER I PREZZI DI SBILANCIAMENTO

Nonostante alcuni dei soggetti interessati dalla temporanea modifica regolatoria sulla valorizzazione degli sbilanciamenti nel mercato elettrico abbiano avanzato proposte per modificare il calcolo dei nuovi *cap* e del *floor* per i prezzi di sbilanciamento e per estendere il periodo di validità della modifica, l'Autorità ha confermato quanto stabilito con la delibera [121/2020/R/EEL](#) di aprile ([207/2020/R/EEL](#)). Gli utenti non abilitati sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD) vedranno quindi applicati i nuovi tetti minimi e

massimi sui prezzi di sbilanciamento dal 10 marzo al 30 giugno.

La misura temporanea era stata introdotta da ARERA per limitare l'aumento della variabilità dei prezzi di sbilanciamento verificatosi in seguito al calo della domanda di energia elettrica e al generale aumento dell'incertezza dovuti all'avvento della pandemia e alle misure di contenimento introdotte dal Governo (*Newsletter 242*). La modifica regolatoria rimane altrettanto importante per la fase di ripresa delle attività, visto che la maggiore difficoltà di programmazione si protrarrà finché i profili di prelievo degli utenti finali saranno soggetti a variazioni rilevanti rispetto a quelli previsti.

Dallo scorso 28 aprile Terna ha il compito di pubblicare i prezzi di sbilanciamento risultanti dall'applicazione dei limiti temporanei, oltre ai dati dei prezzi preliminari formati sul mercato.

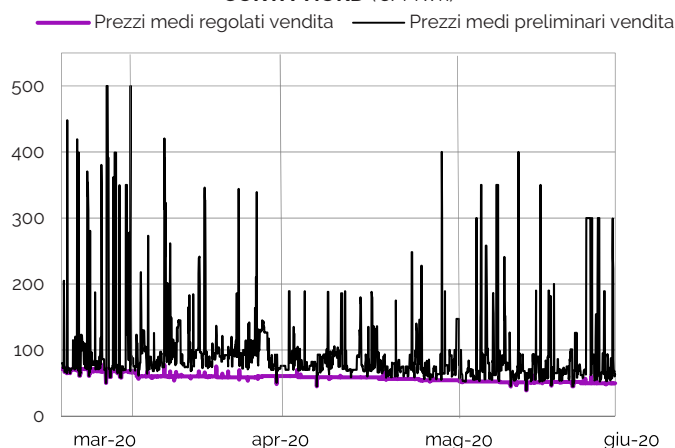
I prezzi di sbilanciamento per le unità non abilitate nella macrozona Nord "corta" (pari ai prezzi medi ponderati delle offerte accettate in vendita sul Mercato di Bilanciamento, MB, nella fascia oraria e nelle zone rilevanti) dopo aver registrato picchi vicini ai 500 €/MWh nel primo mese di *lockdown*, si sono riavvicinati ai valori del *cap* nella seconda metà di aprile, in linea con la minor incertezza percepita una volta stabilizzatosi l'effetto della pandemia. In seguito all'inizio della fase di

riapertura i prezzi medi sono però tornati a salire, raggiungendo picchi di 400 €/MWh. I prezzi risultanti dall'applicazione del *cap* (pari al massimo tra 1.5 volte il prezzo formatosi sul Mercato del Giorno Prima, MGP, per l'ora e la zona di riferimento, e il costo variabile di un impianto turbogas a ciclo aperto alimentato a gas) sono invece rimasti per tutto il periodo dell'intervallo di validità tra i 39 e i 79 €/MWh (**Figura 4**).

Per la zona Nord "lunga" (inerente ai prezzi medi ponderati delle offerte accettate in acquisto sul MB nella fascia oraria e nelle zone corrispondenti), la differenza media tra i prezzi di sbilanciamento formati sul mercato e i prezzi che soddisfano il floor (pari a 0.5 volte il prezzo formatosi sul MGP nell'ora e nella zona di riferimento) ha registrato un massimo nel mese di aprile per poi ridursi nei due mesi successivi (**Figura 5**).

A partire da aprile, sono invece rimasti nello stesso range i prezzi per la macrozona Sud "corta". Infatti, dopo i picchi sopra i 500 €/MWh registrati nel mese di marzo, i prezzi massimi dei mesi successivi si sono fermati sotto questa soglia. I corrispondenti prezzi ottenuti rispettando le nuove regole temporanee sono rimasti per tutto il periodo al di sotto dei 115 €/MWh (**Figura 6**). Nel mese di giugno, i prezzi per la macrozona Sud "lunga" hanno invece registrato un aumento rispetto ai valori di aprile e maggio, andando anche a ridurre la differenza media tra

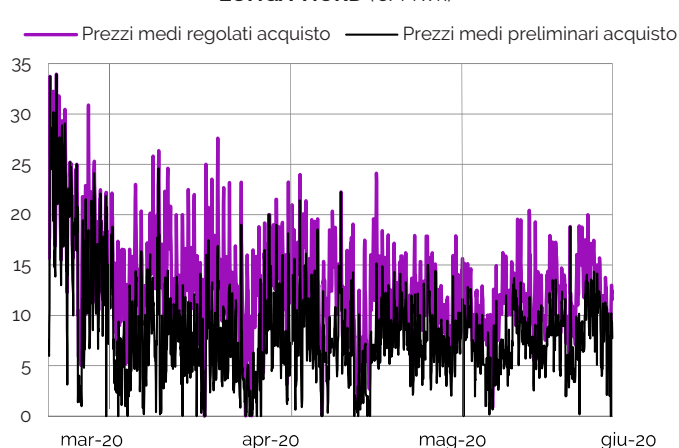
FIGURA 4. PREZZI SBILANCIAMENTO IN ZONA CORTA-NORD (€/MWh)



Nota: intervallo dati 10 marzo-13 giugno.

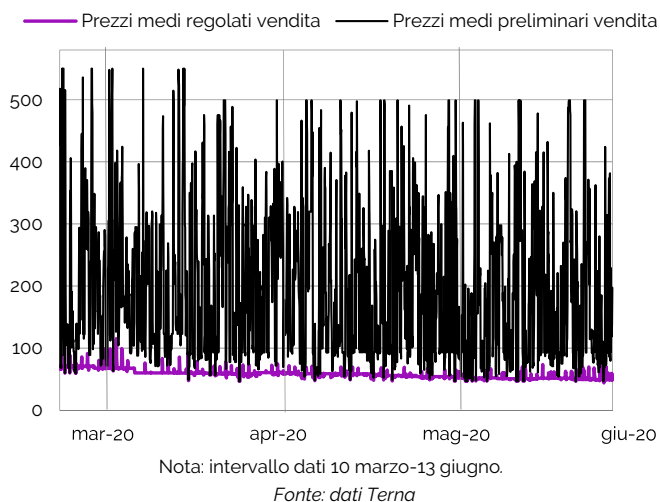
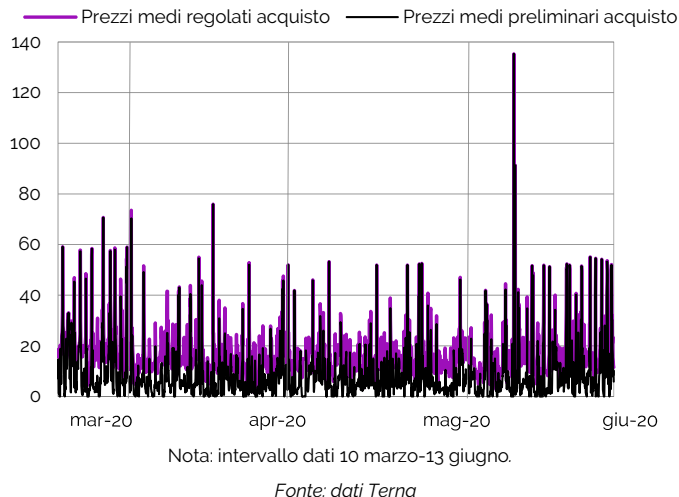
Fonte: dati Terna

FIGURA 5. PREZZI SBILANCIAMENTO IN ZONA LUNGA-NORD (€/MWh)



Nota: intervallo dati 10 marzo-13 giugno.

Fonte: dati Terna

FIGURA 6. PREZZI SBILANCIAMENTO IN ZONA CORTA-SUD (€/MWh)**FIGURA 7. PREZZI SBILANCIAMENTO IN ZONA LUNGA-SUD (€/MWh)**

il prezzo formato sul mercato e quello risultante dall'applicazione del *floor* (**Figura 7**).

Come previsto, l'intervento regolatorio è stato accompagnato da un aumento della componente di *uplift*. Infatti, il divario tra i costi sostenuti da Terna per il bilanciamento e i prezzi di sbilanciamento corretti dai limiti temporanei pagati dagli operatori è stato socializzato nella bolletta tramite la quota "dispacciamento" dell'*uplift*.

Il valore consuntivo dell'*uplift* di aprile è stato pari a 19.53 €/MWh, il più alto valore registrato fino a oggi e in aumento del 57% rispetto al costo di marzo (12.53 €/MWh), che era già ben al di sopra dei valori mensili dei due anni precedenti. Anche la componente di *uplift* previsionale per il terzo trimestre del 2020, pari a 12.57 €/MWh, è in aumento del 61% rispetto a quella prevista per il secondo trimestre (7.81 €/MWh) (**Figura 8**).

L'aumento dell'*uplift* è anche volto a coprire i maggiori costi di dispacciamento che Terna ha dovuto sostenere per l'incremento dei volumi approvvigionati sul MSD e sul MB per rimediare alla minore accuratezza delle previsioni di consumo, legata agli effetti della pandemia, e per il connesso aumento dei prezzi per l'accesso a queste risorse.

FIGURA 8. EVOLUZIONE COMPONENTE UPLIFT (€/MWh)